



UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
COMUNE DI CONSELVE
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
CIVICO UNIONALE
(COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA)**

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni del Conselvano n. __ del __

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento nasce dalla volontà dell'Unione dei Comuni del Conselvano di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino nello svolgimento di compiti di utilità civica e sociale nei due Comuni di Conselve e Terrassa Padovana.

2. L'Amministrazione unionale conferisce pertanto al presente Regolamento la funzione di strumento attuativo di tali principi e, in tal senso, si impegna a ispirare la propria azione nel settore del volontariato nella direzione del pieno riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, ritenendo che il suo apporto contribuisca ad arricchire la vita della comunità locale e a valorizzare e promuovere nei cittadini i valori di responsabilità sociale, civile e solidaristica.

3. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per una maggiore efficacia nel conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.

4. Per quanto sopra, l'Unione dei Comuni del Conselvano:

a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di utilità e solidarietà sociale e di partecipazione civile;

b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;

c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre con il coinvolgimento dei volontari.

5. Il presente Regolamento risponde ai principi espressi dall'art. 118 della Costituzione in ottemperanza al D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)

ART. 2 – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO E DEL VOLONTARIATO CIVICO

1. Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro ma esclusivamente per fini di utilità e solidarietà.

2. Il volontario individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene quindi definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone, nuclei o gruppi. Tale insieme di attività assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati nell'articolo 1 del presente Regolamento.

3. Il servizio di volontariato civico di cui al presente Regolamento va a integrare, ma non a sostituire, i servizi già svolti dall'Unione dei Comuni del Conselvano. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in

materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme innovative di intervento.

4. L'attività di volontariato civico è libera e non ha carattere di obbligatorietà.

5. Il servizio civico svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario finale; non può, pertanto, assolutamente prefigurare un rapporto di subordinazione o dipendenza, non dà luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazione nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti: non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro.

ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Unione dei Comuni del Conselvano istituisce l'attività di "**Volontariato civico**" e il relativo "**Albo unionale dei volontari civici**" al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi dell'Ente.

2. Tale attività di volontariato è prestata da liberi cittadini per scopi di pubblico interesse, purché iscritti al predetto Albo o se, in attesa di iscrizione, siano stati ritenuti idonei ai sensi del successivo articolo 8.

3. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato civico e norma tutto quanto concerne l'Albo unionale dei volontari civici, mentre l'attività di volontariato resta disciplinata dalle vigenti norme di legge di settore.

4. È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione unionale che non siano espressamente riservate alla stessa o a altri soggetti da leggi, regolamenti o altro.

2. A titolo esemplificativo – e non esaustivo – le attività di volontariato civico sono individuate fra le seguenti aree di intervento e per i seguenti progetti:

a) Area Servizi alla Persona

- assistenza e trasporto persone disagiate a visite ospedaliere;
- accompagnamento alunni a Scuola (come ad esempio il pedibus);
- assistenza e aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e portatori di handicap;
- commissioni a sostegno di persone disagiate o con mobilità ridotta;
- assistenza e animazione per giovani e giovanissimi;
- assistenza all'accesso a servizi informativi.

b) Area Tecnico – Ambientale

- piccole manutenzioni di aree pubbliche;

- vigilanza e pulizia strada e marciapiedi;
- vigilanza fossati e corsi d'acqua ai fini della prevenzione, con segnalazione agli uffici competenti di eventuali situazioni critiche (come ad esempio presenza di arbusti che ostacolano il passaggio di pedoni, abusi, presenza di rifiuti, etc.);
- vigilanza parchi e aree pubbliche;
- piccole manutenzioni a strutture pubbliche.

c) Area Istituzionale – Gestionale

- supporto agli uffici pubblici per lo svolgimento delle attività tipiche dell'Ente;
- prestazioni di supporto per la prenotazione di servizi e prestazioni comunali; collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione del traffico e della sosta e la prevenzione di atti di vandalismo, per il servizio di apertura e chiusura dei parchi, per il monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano;
- supporto nell'organizzazione e gestione di attività istituzionali e di rappresentanza (come ad esempio le attività connesse ai gemellaggi).

d) Area Culturale – Sportiva – Ricreativa

- supporto e collaborazione nell'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive e ricreative;
- vigilanza e assistenza agli utenti della biblioteca durante mostre o eventi, nei luoghi più in generale in cui è contenuto il patrimonio storico – artistico – culturale della collettività, anche al fine di migliorarne la fruizione e la promozione;
- accompagnamento turistico, valorizzazione, supporto nell'organizzazione e gestione di eventi culturali, turistici, ricreativi, sportivi e aggregativi in genere;
- supporto e collaborazione nella gestione e conduzioni di impianti sportivi fruibili dal pubblico.

3. La Giunta dell'Unione, in occasione della programmazione o attivazione di particolari attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare sia ulteriori aree o ambiti di intervento di impiego dei volontari sia i servizi presso i quali gli stessi potranno essere inseriti, purché finalizzati a obiettive esigenze di pubblico interesse e il cui espletamento non comporti l'accesso indiscriminato agli atti dell'Ente. Potrà quindi essere di volta in volta pubblicizzata l'attivazione di singoli progetti di volontariato civico contenenti nello specifico le prestazioni da eseguirsi, i tempi, gli orari e le modalità di impiego dei volontari civici, anche per favorire l'iscrizione all'Albo di cui al successivo articolo 5 di nuovi volontari che siano interessati allo svolgimento delle relative attività.

4. In nessun caso l'attività del volontario civico potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire a carenze di organico.

ART. 5 – ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. Presso il Servizio Socio – Culturale dell’Unione dei Comuni del Conselvano (sede di Conselve) è istituito l’**Albo unionale dei Volontari civici**, suddiviso per aree di attività, nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività di impegno civico indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al precedente articolo 4.

2. La gestione dell’Albo è affidata al Responsabile del Servizio Socio – Culturale che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi (iscrizione, aggiornamento, cancellazione, etc.). All’Albo unionale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 6 del presente Regolamento e abbiano presentato regolare domanda (come da modulo allegato al presente).

ART. 6 – REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

1. Chi intende svolgere l’attività di Volontario civico nell’Unione dei Comuni del Conselvano deve possedere i seguenti requisiti:

- a) 18 anni, oppure 16 anni previa liberatoria del soggetto che esercita la potestà sul minore;
- b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) residenza nei Comuni di Conselve o di Terrassa Padovana (potrà comunque essere di volta in volta valutata l’ammissione allo svolgimento delle attività anche di persone non residenti nei due Comuni sopra citati);
- d) assenza a proprio carico di condanne con sentenze passate in giudicato e procedimenti penali in corso per qualsiasi reato che incida nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivo dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
- e) assenza a proprio carico di condanne o procedimenti penali in corso per abusi, sfruttamento sessuale su minori o pornografia minorile o per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quinqes e 609Undecies del codice penale ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, nel rispetto del D. Lgs. N. 39/2014;
- d) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività per cui dà la propria disponibilità.

2. Possono svolgere il suddetto servizio anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l’iscrizione o prima di affidare l’attività, l’Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all’interessato un impiego compatibile con la propria condizione.

3. Al momento dell’affidamento da parte dell’Unione dei Comuni del Conselvano dell’attività al volontario civico, potrà essergli richiesto, se ritenuto necessario, la presentazione di un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto e altre certificazioni specifiche, sempre se ritenute necessarie.

ART. 7 – ISCRIZIONE ALL’ALBO UNIONALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. La formazione dell’Albo unionale dei volontari civici avverrà in sede di prima istituzione attraverso la pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio sui siti dell’Unione dei Comuni del Conselvano, del Comune di Conselve e del Comune di Terrassa Padovana, nonché nei luoghi pubblicitari abituali (fisici e virtuali), a seguito del quale gli interessati potranno presentare richiesta di iscrizione.

2. Successivamente è ammessa la presentazione delle domande di iscrizione in ogni tempo.

3. L’Albo verrà aggiornato almeno annualmente, di norma entro il mese di marzo di ogni anno, sia per inserire le nuove iscrizioni sia per depennare eventuali rinunciatari.

4. Per richiedere l’iscrizione all’Albo, l’aspirante volontario dovrà redigere l’apposito modulo (allegato A al presente Regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale) nel quale dovrà fornire:

- le generalità, la residenza (ed eventualmente il domicilio) e i recapiti;

- le dichiarazioni indicanti:

a) l’assenza di condanne con sentenze passate in giudicato o procedimenti penali in corso per qualsiasi reato che incida nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, o potenzialmente lesivo dell’immagine della Pubblica Amministrazione, o contro la Pubblica Amministrazione;

b) l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso per abusi, sfruttamento sessuale su minori o pornografia minorile ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014 e l’assenza di condanne contro il patrimonio;

- l’indicazione dell’ambito di attività per le quali il volontario intenda collaborare (la scelta può essere singola o multipla) e la disponibilità in termini di tempo;

- la dichiarazione sul possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di Volontario civico per la quale ha dato la disponibilità;

- la dichiarazione di presa visione e di accettazione incondizionata del presente Regolamento.

5. Le richieste di iscrizioni non sono vincolanti per l’Unione dei Comuni del Conselvano: esse verranno esaminate dal Responsabile del Servizio a cui è riconducibile l’attività da svolgersi, che provvederà a richiedere ogni integrazione necessaria della documentazione presentata utile all’iscrizione all’Albo. Lo stesso Responsabile potrà richiedere un colloquio conoscitivo prima di formalizzare il servizio di volontariato civico.

6. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, religione e credo politico o comunque a tutto ciò che compete la sfera privata e personale.

ART. 8 – DISCIPLINA APPLICATIVA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'Unione dei Comuni del Conselvano non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del Servizio interessato.
2. L'Unione dei Comuni del Conselvano è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'Ente.
4. Per l'utilizzo dei volontari civici, il Responsabile del Servizio a cui è riconducibile l'attività da svolgere, a seguito di colloqui, sceglie fra i candidati in base ai requisiti soggettivi, alla disponibilità dichiarata e alla valutazione delle capacità. Successivamente, con propria determinazione, provvederà all'affidamento formale dell'attività al volontario civico. Dell'esito viene data informativa al Responsabile del Servizio Socio – Culturale che cura l'Albo.
5. La determinazione di affidamento formale dovrà quantificare le spese necessarie:
 - all'eventuale percorso di formazione e di addestramento propedeutico allo svolgimento del servizio di Volontario civico ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio a cui è riconducibile l'attività da svolgersi;
 - al materiale e vestiario di riconoscimento e accessori per il servizio, nonché per i necessari DPI;
 - per l'assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;
 - per le attestazioni o certificazioni mediche richieste all'interessato dall'ente, ivi incluse quelle previste al comma 3 dell'articolo 6.
6. Contestualmente alla determinazione di affidamento, sarà anche sottoscritto fra i singoli volontari civici e il Responsabile del Servizio a cui è riconducibile l'attività da svolgersi, un **"Disciplinare operativo di collaborazione"** (Allegato B al presente Regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale) contenente:
 - l'individuazione e la finalità del progetto da realizzare con l'ausilio dei volontari civici, la definizione delle modalità e dei tempi della sua realizzazione, nonché la sua durata;
 - l'apporto richiesto al singolo volontario per la realizzazione del progetto (compiti assegnati e articolazione delle prestazioni, giorni, orari, luoghi di svolgimento, tempi di realizzazione, durata dell'accordo) considerato che è connaturato al volontario singolo il carattere contingente dell'intervento;
 - l'eventuale assegnazione a un gruppo di lavoro;
 - il nominativo del dipendente unionale coordinatore dell'attività e del referente (tutor) e i loro recapiti.
7. La determinazione di affidamento formale dell'attività al volontario civico di cui sopra dovrà essere trasmessa al Responsabile del Servizio Socio – Culturale, deputato alla tenuta dell'Albo, affinché ne prenda nota per trasmetterla alla Giunta dell'Unione dei Comuni del Conselvano in occasione del successivo aggiornamento.

ART. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'attività del volontario civico sarà coordinata dal Responsabile del Servizio a cui è riconducibile lo stesso o dal tutor designato e potrà iniziare solo dopo l'avvenuta assicurazione dei volontari per il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, nonché dopo aver ricevuto opportuna formazione. L'Unione dei Comuni del Conselvano provvederà con propri fondi di bilancio alle coperture assicurative. Quest'ultime verranno attivate esclusivamente per i volontari civici effettivamente impiegati e solo per il periodo del servizio meglio indicato nel Disciplinare di cui all'articolo 8.

2. Il volontario civico verrà informato con congruo preavviso circa l'inizio dell'attività, salvo i casi di urgenza.

3. Il volontario civico dovrà essere fornito, mentre svolge il suo servizio, di cartellino identificativo ben visibile al fine di consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e della cittadinanza.

4. Il volontario civico è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dall'Ente ovvero dal proprio tutor.

5. Nei confronti del volontario civico, l'Ente Unione dei Comuni del Conselvano è tenuto a tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. N. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: consegnerà a ciascun incaricato, a seconda dell'attività da svolgersi, materiale e vestiario di riconoscimento e accessori per il servizio, nonché i necessari dispositivi di protezione individuale. Da parte sua, il volontario civico dovrà prestare particolare cura alla buona conservazione di tutta l'attrezzatura affidatagli, utilizzandola esclusivamente per le attività previste e restituendola al termine delle stesse ovvero in caso di cancellazione dall'Albo.

6. Il volontario civico si impegna a rispettare la puntualità e le modalità di esecuzione del progetto così come stabilito col suo tutor. In caso di malattia è tenuto ad avvisare in maniera il più possibile tempestiva.

7. In ogni caso, i compiti affidatigli, non possono comportare l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

8. I volontari civici dovranno tenere con l'utenza e la cittadinanza un rapporto educato, corretto e rispettoso. Sono altresì tenuti a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di dati personali", nonché dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati).

9. Il volontario civico si impegna a non utilizzare per fini personali e a comunicare a terzi notizie o informazioni che non devono essere diffuse ("segreto d'ufficio") di cui potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento delle sue mansioni.

10. Il volontario civico non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti unionali: dovrà svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti degli utenti e dei cittadini, esplicando le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto e nel rispetto delle normative e dei regolamenti in vigore.

11. L'iscrizione all'Albo unionale dei volontari civici non esclude la facoltà del cittadino di essere iscritto ad altre associazioni di volontariato.

12. L'Unione dei Comuni del Conselvano si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari civici, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa e consentire sia alle organizzazioni di volontariato sia all'Ente una ricognizione del bisogno sociale del territorio.

ART. 10 – CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ, CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE, CANCELLAZIONE DALL'ALBO UNIONALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. L'iscrizione all'Albo unionale dei volontari civici sarà mantenuta fino a rinuncia, revoca, recesso, sospensione, cancellazione o cessazione ai sensi dei successivi commi.

2. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire:

- su richiesta dell'interessato, previa comunicazione scritta;
- d'ufficio, con comunicazione all'interessato.

3. L'Unione dei Comuni del Conselvano, nell'ambito del corretto svolgimento delle attività dei volontari civici, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario nei casi in cui:

- l'Ente ritenga venute meno le ragioni che costituivano il presupposto dell'attivazione del servizio;
- dalla prosecuzione dell'attività possa derivare un danno per l'Ente, per l'utenza o per la cittadinanza;
- vengano meno le condizioni richieste dal presente Regolamento sui requisiti di carattere medico-sanitario ritenuti necessari per l'espletamento dell'attività;
- sia stata accertata la perdita di almeno uno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione all'Albo e per l'affidamento dell'attività di volontario civico;
- a seguito dell'affidamento dell'attività avvenuta con la determinazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento vi sia stato per 3 volte consecutive il rifiuto di svolgere le attività per le quali il volontario civico aveva dichiarato disponibilità o 3 assenze ingiustificate alle attività assegnate.

2. Il volontario civico verrà cancellato in maniera definitiva dall'Albo unionale dei volontari civici nei seguenti casi:

- vengano accertate a carico del volontario civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità o negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
- vi sia stata da parte del volontario civico richiesta e accettazione di compensi dalle persone beneficiarie di interventi;
- vi siano stati da parte del volontario civico comportamenti non corretti nei confronti di persone beneficiarie di interventi, di altri volontari, di dipendenti unionali e in generale di persone coinvolte nell'attività di volontariato;

- siano stati accertati furti di attrezzature in dotazione degli uffici dell'Unione dei Comuni del Conselvano.

3. La cancellazione dei volontari civici potrà altresì avvenire in fase di periodico aggiornamento dell'Albo, dopo tre rifiuti consecutivi di effettiva partecipazione ai progetti dell'Ente.

ART. 11 – USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

1. Il volontario civico potrà utilizzare, previa autorizzazione, gli automezzi di proprietà dei Comuni di Conselve e di Terrassa Padovana. Sarà a carico dei due Enti tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura di carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso.

2. Il volontario civico dovrà viceversa garantire la propria idoneità alla conduzione del veicolo.

3. Il volontario civico potrà altresì utilizzare tutte (o in parte) le attrezzature in dotazione degli Enti (come ad esempio computer, stampanti, etc.) per l'espletamento della sua attività.

3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il volontario civico è comunque tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati fino al momento di avvenuta riconsegna del mezzo.

ART. 12 – CERTIFICAZIONI DELLE ESPERIENZE

1. Qualora il volontario civico faccia richiesta, l'Ente può rilasciare un'attestazione del servizio svolto. Tale attestazione sarà prodotta e sottoscritta dal responsabile del Servizio cui l'attività ha fatto riferimento.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni del Conselvano e a quelli dei Comuni di Conselve e Terrassa Padovana per 15 giorni ed entrerà in vigore contestualmente alla delibera di Consiglio unionale che lo approva.

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.